SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » **(699)**
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . *Pag.* 265, 267, 268 e *passim*
MANNO (*DN-CD*) 267
MIROGLIO (*DC*), *relatore alla Commissione* 265, 268
SANTONASTASO (*DC*) 267
SGHERRI (*PCI*) 267, 268
TIRIOLO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 268, 269

La seduta ha inizio alle ore 11,35.

A V E L L O N E , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (699)
(*Discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

Prego il senatore Miroglio di illustrare alla Commissione il disegno di legge.

M I R O G L I O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame tende a risolvere alcuni problemi che riguardano il

personale delle poste e delle telecomunicazioni e che, per la loro natura, rivestono carattere d'urgenza e non possono quindi essere ulteriormente procrastinati, nell'interesse del servizio. Si tratta infatti di corrispondere al personale postale che viene comandato in missione per l'intero orario di servizio in località distanti meno di dodici chilometri e oltre tre dalla sede dell'ufficio di appartenenza, « collegate con questo da regolare servizio di linea o raggiunte facendo uso di automezzo proprio », come afferma l'articolo 1, « oltre il rimborso delle spese di viaggio e la indennità chilometrica, ove sia il caso, una indennità di lire 3.000 giornaliere ».

Com'è noto, finora detta indennità di missione veniva riconosciuta solo per distanze superiori ai dodici chilometri, il che determinava serie difficoltà, specie per gli operatori, che vengono molto spesso comandati a sostituire gli impiegati preposti ai piccoli uffici, assenti per congedo, malattia o altre cause. Tali uffici che, come afferma la relazione unita al disegno di legge, sono circa seimila, dovrebbero necessariamente rimanere chiusi per un periodo medio di circa quaranta giorni l'anno ove non vi si potesse inviare altre unità sostitutive. Risulta inoltre che, senza un riconoscimento remunerativo delle spese sopportate e del sacrificio, il personale tenta attualmente di sottrarsi all'incarico di cui trattasi, con grave nocumento per il regolare svolgersi del servizio nei suddetti uffici minori di periferia.

Per ovviare a tale situazione l'articolo 1 del disegno di legge prevede la corresponsione di un compenso di lire 3.000 giornaliere, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità chilometrica, al personale postelegrafonico comandato a prestare la propria attività per l'intero orario di servizio in ufficio distante, come dicevo, da quello di normale applicazione fra i 3 e i 12 chilometri. Tale trattamento, ovviamente, non compete per le missioni compiute entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicato l'ufficio di appartenenza, non si cumula con altre indennità o rimborsi eventualmente spettanti allo stesso titolo in base alle norme in vigore e spetta al personale suindicato anche per missioni in località distanti 12 chilometri o più, qualora gli interessati optino per esso.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, che determina i criteri per l'attribuzione dell'indennità per maneggio valori: indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto in modo esclusivo e continuativo ai servizi a danaro di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. La concessione di tale indennità ha creato vivo malcontento tra il personale che, nell'arco della giornata lavorativa, pur non effettuando solo servizi a danaro, opera anch'esso a contatto diretto con il pubblico in tale settore, ed il problema interessa particolarmente gli uffici di minore importanza, nei quali l'esiguo numero di unità presenti comporta che le stesse si trovino ad espletare necessariamente tutti i servizi, per cui, oltretutto, con il passaggio da un lavoro all'altro, il rischio è ancora maggiore. Ciò premesso, la nuova stesura del citato articolo 6 estende l'indennità maneggio valori, nella misura di lire 350 giornaliere, a tutto il personale che nel corso della giornata lavorativa abbia in effetti disimpegnato attività propria di servizio a danaro a contatto diretto col pubblico; ma, per evitare che detto compenso venga esteso a tutti, si prevede che spetti solo a chi abbia svolto i servizi in parola per almeno due ore al giorno e che non possa essere corrisposta a più di una unità per sportello.

Con l'articolo 3, infine, si provvede alla copertura dell'onere, previsto per il restante periodo del corrente anno 1977 in lire 2.550 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lo stesso anno finanziario.

Concludo ricordando che il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

Atteso che il disegno di legge riguarda uffici e personale dell'Amministrazione i

quali si trovano ad operare nelle condizioni più disagiate, pur non potendo essere entusiasti di dover continuare a legiferare in modo così frammentario, talvolta contraddittorio e molto spesso anche incompleto, non si può che proporre la sollecita approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A N N O . L'argomento trattato nel provvedimento ci trova favorevoli. Mi sembra però che all'articolo 1 vi sia una questione da chiarire nel secondo comma, il quale stabilisce: « Tale trattamento non compete per le missioni compiute entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicato l'ufficio di appartenenza ». Ora ciò andrebbe bene per i piccoli centri, ma non sono solo questi ad avere gli uffici ULA: vi sono anche i grandi centri, il cui perimetro è ovviamente molto più vasto, come ad esempio quelli di Roma, Napoli, Milano, Palermo; ora il ritenere che in questi casi non debba competere il trattamento di trasferta e l'indennità credo non possa far altro che creare delle sperequazioni, per cui penso che la norma andrebbe soppressa, in modo che tutti coloro i quali affrontano disagi in ragione della distanza e, naturalmente, dell'attività che svolgono, possano fruire dello stesso trattamento economico.

S G H E R R I . Io comprendo il disagio del relatore nell'illustrare la proposta di legge in esame: disagio che, a parer nostro, nasce anche dal fatto che siamo di fronte ancora una volta ad una misura parziale, e questa è la riconferma di una disorganicità più generale, di un vivere, in una certa misura, alla giornata, sotto l'incalzare di fatti, avvenimenti, esigenze senza dubbio esistenti in relazione al funzionamento degli uffici, ma che vengono sempre affrontati volta a volta, senza una visione generale d'insieme.

Non esiste, insomma, alcun quadro organico della politica da condurre nel settore, con particolare riferimento al personale, e la sensazione che si riceve di fronte a questo provvedimento è quella di essere ancora una volta di fronte ad un « rattoppo », tale da raccogliere anche spinte corporative.

In Italia molti vivono a distanze notevoli dai rispettivi posti di lavoro, sia lavoratori dell'industria che impiegati dello Stato; noi ci preoccupiamo però soltanto dei postelegrafonici sino al punto di concedere benefici a coloro i quali debbano fare un quarto d'ora di strada a piedi: non vorrei, infatti che la fantasia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stanziasse fondi anche per la risuolatura delle scarpe, visto il danno che alle stesse si può arrecare camminando per un quarto d'ora allo scopo di recarsi da un rione all'altro! Ora, a parte ciò, non saremo certo noi a non tener conto dei giusti diritti di chi lavora e del rispetto che a tali diritti è dovuto; però questo rispetto deve essere visto in un quadro generale ed organico. Ciò che continuiamo a chiedere è una utilizzazione più razionale del personale, in vista dei compiti che esso, nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, deve assolvere, tenendo conto anche delle necessità che nascono in determinati periodi dell'anno. Per questo siamo insoddisfatti e preannunciamo l'astensione del nostro Gruppo sul disegno di legge.

S A N T O N A S T A S O . Vorrei dire qualcosa, in primo luogo, per rispondere alle preoccupazioni manifestate dal collega Sgherri. Il disegno di legge non mi sembra tendente a favorire i dipendenti che devono spostarsi nell'ambito dello stesso centro abitato, tanto è vero che il collega Manno ha appunto posto l'accento sul problema inverso, sollecitando la soppressione del secondo comma.

Si parla, cioè, di centri abitati diversi da quello di appartenenza del dipendente e pertanto il principio affermato in questo provvedimento a me pare valido, tanto più se si pensa che spesso si deve andare a qualche chilometro di distanza con un notevole aggravio economico. Non è tanto, senatore Sgherri, una questione di risuolatura delle scarpe, che è forse più giusta nei grandi centri che non nei piccoli o medi, quanto un ag-

gravio economico; basti pensare ai paesini dell'Irpinia, della Calabria, della Sardegna, insomma a zone periferiche notevolmente disagiate. Da ciò deriva il malumore dei dipendenti e il loro desiderio di non sottoporsi a un maggior sforzo che non sia remunerato.

È necessario andare incontro alle esigenze anche dei cittadini di queste zone che spesso vengono a trovarsi privi degli uffici postelegrafonici assicurando loro la funzionalità dei servizi; tale esigenza è prioritaria rispetto anche alle pur valide obiezioni del senatore Sgherri. É chiaro che il problema andrebbe esaminato in una normativa di carattere globale proprio per evitare di dare una fisionomia corporativa a certi provvedimenti. Pertanto, anche per questi motivi, noi sollecitiamo il Governo ad evitare il ricorso a certe leggi tampone che riescono a tamponare alcune effettive esigenze, ma creano situazioni di disagio nell'ambito di tutto il personale.

Per quanto riguarda il secondo articolo c'è poco da dire: si va incontro a certi rischi sia che il servizio sia compiuto saltuariamente, sia che sia compiuto stabilmente.

In definitiva, quindi, a nome del Gruppo democristiano, esprimo parere favorevole sul disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M I R O G L I O , *relatore alla Commissione.* Non è che abbia molto da aggiungere, salvo precisare alcuni punti. Forse non abbiamo tenuto conto, nella disamina che abbiamo fatto, del disagio che un lavoratore, di qualsiasi categoria, incontra recandosi costantemente dalla propria abitazione al posto di lavoro; è ovvio che il lavoratore si organizza, ad esempio prendendo l'abitazione nelle vicinanze del posto di lavoro. Ma il caso del lavoratore ULA è un po' diverso, in quanto questo impiegato non sa, quando va in ufficio, se resterà lì, oppure se dovrà andare da un'altra parte, tanto è vero che tutti tendono a cambiare qualifica. Però, nonostante questi apparenti favoritismi, queste apparenti spinte corporative, non credo che quella posizione sia molto ambita; aggiungo che il perimetro dell'abitato, di cui si parla nel disegno di legge, è tutt'altra cosa del territorio comunale, che sarebbe questione ben diversa; il perimetro dell'abitato è chiaramente circoscritto: se è un grosso ambito territoriale, ovviamente ci saranno i servizi pubblici; se invece è piccolo, ci saranno certamente due uffici indubbiamente non molto distanti l'uno dall'altro. Quindi, su questo punto io sarei piuttosto tranquillo. Pertanto, anche perchè non si tratta di una grossa spesa, mi permetto di caldeggiare l'approvazione del disegno di legge.

T I R I O L O , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Sono d'accordo sull'impostazione che è stata data al discorso e posso assicurare che, in sede di rinnovo del contratto nazionale, cercheremo di raggiungere un accordo coi sindacati anche su questo punto. Quali sono le differenze tra l'ULA di un piccolo centro e l'ULA di un grosso centro? Potrei fare l'esempio di due paesi calabresi, Soverato e S. Andrea in provincia di Catanzaro; se si ammala l'unico ULA di S. Andrea e di conseguenza deve recarsi sul posto l'ULA di Soverato, se non viene data la possibilità a quest'ultimo di recarvisi, di sicuro si ammala anche lui. Così non resta a casa solo un lavoratore, ma ve ne restano due.

S G H E R R I . Ma lei, con 3.500 lire, impedisce a qualcuno di ammalarsi?

T I R I O L O , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* Vorrei soltanto dire — e mi sto battendo coi sindacati e con le forze politiche — che sarebbe opportuno indagare come mai certi medici rilasciano molto superficialmente dei certificati di malattia. È un discorso molto difficile a farsi; sappiamo benissimo l'alta percentuale di ammalati che abbiamo, ma è anche vero che se andiamo a fondo della questione e mandiamo il lavoratore alla visita medico-

legale dell'ospedale militare, i 30 giorni di malattia che gli sono stati dati dal medico diventano 90!

P R E S I D E N T E . È un'affermazione molto grave questa!

T I R I O L O , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Me ne rendo perfettamente conto, ma prima di essere Sottosegretario, sono cittadino italiano e in questa veste parlo in questo momento, e lo affermo in maniera ufficiale. Dobbiamo arrivare insieme a definire il discorso dell'assenteismo che non è soltanto problema delle trecento lire di cui al presente disegno di legge: è anche quello, ma non solo. Certo l'argomento non è facile affrontarlo, nè tanto meno è facile risolverlo; speriamo che, un po' per volta, ci si riesca.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, comandato in missione per l'intero orario di servizio in località distanti meno di 12 Km. ed oltre 3 dall'edificio in cui ha sede l'ufficio di appartenenza, collegate con questo da regolari servizi di linea o raggiunte facendo uso di automezzo proprio, viene corrisposta, oltre il rimborso delle spese di viaggio e la indennità chilometrica, ove sia il caso, una indennità di lire 3.000 giornaliere; la misura di detta indennità potrà essere modificata, in caso di variazione dell'indennità di missione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Tale trattamento non compete per le missioni compiute entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicato l'ufficio di appartenenza, non si cumula con altre indennità o rimborsi eventualmente spettanti allo stesso titolo in base alle norme in vigore e spetta al personale suindicato anche per missioni in località distanti 12 Km. o più, qualora gli interessati optino per esso.

Propongo di sostituire, al primo comma, le parole « ove sia il caso » con le altre: « ai sensi delle vigenti disposizioni ». Non credo sia necessario spiegarne i motivi.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Inoltre al secondo comma propongo di sostituire le parole « Tale trattamento » con le altre: « Il trattamento di cui al primo comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, compete un'indennità giornaliera di maneggio valori di lire 350 (trecentocinquanta); detta indennità non può essere corrisposta a più di una unità per ogni sportello ».

Per una migliore formulazione dell'articolo propongo lo spostamento di alcune parole; pertanto l'articolo dovrebbe essere formulato nel seguente testo:

« L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:

" Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennità giornaliera di maneggio valori di lire 350 (trecentocinquanta); detta indennità non può essere corrisposta a più di una unità per ogni sportello "».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 2.550.000.000 per l'anno 1977, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI